

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4114

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MACIS, VIOLANTE, FRACCHIA, BOCHICCHIO SCHELOTTO,
BOTTARI, DE GREGORIO, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI
CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, TRABACCHI**

Presentata il 28 ottobre 1986

Istituzione del Servizio nazionale per le perizie penali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle istruttorie per delitti particolarmente complessi (delitti di mafia, traffico di stupefacenti, criminalità economica) il magistrato inquirente ha spesso l'esigenza di disporre con la massima rapidità, per le indagini peritali e per le ispezioni, di specialisti con doti di grande competenza e di pari indipendenza di giudizio.

Non sempre, però, è facile rintracciare immediatamente collaboratori con questi requisiti.

A volte sono disponibili solo persone prive di un adeguato livello professionale; altre volte chi possiede adeguate capacità professionali non è disponibile perché impegnato in altre attività.

In altri casi ancora, risulta più utile, per la tutela dei diritti della difesa e per il rigoroso accertamento della verità, av-

valersi di periti esterni all'ambiente nel quale è maturato il delitto; ma è spesso difficile individuare chi possa dare garanzie d'indipendenza di giudizio e sia disponibile ad accettare l'incarico.

Per agevolare la risoluzione di questi problemi si propone l'istituzione presso il Ministero di grazia e giustizia di un Servizio nazionale perizie che dovrebbe costituire un apposito nuovo ufficio della Direzione generale degli affari penali.

Questi gli elementi essenziali della proposta:

1) del servizio fanno parte non meno di 50 e non più di 100 esperti nelle discipline maggiormente utili per le indagini nei processi penali relativi alla criminalità organizzata (articolo 1);

2) gli esperti vengono nominati dal Ministro di grazia e giustizia, il giudice, però, quando ne ha bisogno, può nominare uno o più come periti o come ausiliari nel caso di ispezione (articoli 2 e 4);

3) particolari misure di incentivazione economica e rigidi doveri di indipendenza caratterizzano la condizione dell'esperto (articolo 3);

4) il Governo, infine, è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, norme contenenti cri-

teri uniformi per la formulazione dei quesiti peritali nelle indagini penali relative ad alcuni aspetti della criminalità organizzata (articolo 6). Si tratta della premessa necessaria per consentire poi l'informaticizzazione dei dati estraibili da tali perizie e quindi una loro più razionale utilizzazione nell'ambito delle indagini penali.

I proponenti confidano che il Parlamento possa tempestivamente approvare la presente proposta di legge e sono certamente disponibili ad ogni suo miglioramento.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Servizio nazionale per le perizie penali).

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito il Servizio nazionale per le perizie penali.

2. Il Servizio costituisce un ufficio della Direzione generale per gli affari penali.

3. Del Servizio fanno parte, in numero non inferiore a cinquanta e non superiore a cento, esperti nelle discipline maggiormente utili per le indagini nei processi penali relativi ai delitti indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, designati a norma del successivo articolo 2.

ART. 2.

(Designazione degli esperti).

1. Il Ministro di grazia e giustizia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina una commissione composta da otto magistrati che, esercitando funzioni inquirenti o giudicanti, abbiano acquisito una particolare esperienza in indagini per i reati indicati nell'articolo 163-ter del codice di procedura penale, e otto avvocati penalisti di chiara fama.

2. I componenti della commissione sono scelti avendo riguardo alla loro appartenenza ad uffici giudiziari e consigli dell'ordine di diverse aree del territorio nazionale.

3. La commissione è presieduta dal presidente della Corte di cassazione.

4. La commissione propone al Ministro, entro tre mesi dall'insediamento, un elenco di 200 esperti di riconosciuta competenza ed indipendenza di giudizio, in ordine alfabetico, divisi per specializzazione.

5. All'atto dell'inserimento nell'elenco, la commissione acquisisce il consenso dell'esperto.

6. Il Ministro nomina, con proprio decreto, 50 esperti appartenenti al servizio nazionale perizie scegliendoli dall'elenco proposto dalla commissione. Successivamente, se necessario, può provvedere ad ulteriori designazioni traendole dall'elenco. Qualora manchino esperti con particolari specializzazioni, il Ministro può richiedere alla commissione di integrare l'elenco.

7. La commissione resta in carica tre anni e coadiuva il Servizio nazionale perizie nell'avvio del proprio lavoro.

8. Scaduto il termine, la commissione viene rinnovata per metà dei suoi componenti magistrati e per metà dei componenti avvocati. Ciascun componente non può restare in carica per più di sei anni consecutivi.

9. Dopo il primo triennio la commissione funge anche da organo consultivo del Servizio nazionale perizie.

ART. 3.

(Diritti e doveri degli esperti).

1. Gli esperti durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rinnovabili. Scaduto il termine, devono completare l'adempimento degli incarichi ricevuti in precedenza.

2. Nel quinquennio possono svolgere attività di periti o di consulenti solo se richiesti dall'autorità giudiziaria. L'incarico è per altro compatibile con qualsiasi altra attività professionale.

3. Agli esperti è assegnata per il quinquennio un'indennità mensile pari alla retribuzione di presidente di sezione della Corte di cassazione, cumulabile con la retribuzione e l'indennità cui l'esperto abbia ad altro titolo diritto.

4. L'esperto ha diritto, per l'espletamento delle sue funzioni, al rimborso delle spese di viaggio in aereo e delle

spese di soggiorno; anche a tal fine è equiparato a presidente di sezione della Corte di cassazione.

5. Gli esperti possono essere richiesti anche dell'assistenza al magistrato nel corso di ispezioni.

ART. 4.

(Nomina a perito di un componente del Servizio nazionale per le perizie penali).

1. Il magistrato, nei procedimenti per uno dei delitti previsti dall'articolo 165-ter del codice di procedura penale, o nei procedimenti per l'irrogazione di una misura di prevenzione a persone sospette di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, quando gli accertamenti sono particolarmente complessi, può scegliere e nominare a norma degli articoli 313 e 314 del codice di procedura penale, uno o più degli esperti appartenenti al Servizio nazionale per le perizie penali.

2. Le vacanze vengono liquidate secondo i criteri ordinari.

3. Dell'avvenuta nomina è data comunicazione al direttore del Servizio nazionale perizie.

4. Copia della relazione peritale, dopo il suo deposito a norma dell'articolo 304-*quater* del codice di procedura penale, è inviata al direttore del Servizio nazionale perizie che la inoltra, per la memorizzazione, al Centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.

ART. 5.

(Sanzioni penali).

1. L'esperto che, nel periodo di appartenenza al Servizio nazionale perizie penali, violi l'obbligo di svolgere incarichi di perizia o consulenza solo su richiesta dell'autorità giudiziaria è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la sospensione per cinque anni dall'esercizio della professione.

ART. 6.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme contenenti criteri uniformi per la formulazione dei quesiti peritali nelle indagini penali su esplosivi, armi da fuoco, bossoli, proiettili, stupefacenti.